

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75 e 108 della Costituzione federal (Cost.)

decreta:

Art. 1 cpv. 2 lett. a, c^{bis}, d^{bis}, d^{ter}, f e cpv. 3

- a. proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio nonché a conservare la biodiversità;
- c^{bis}. garantire uno sviluppo territoriale ordinato in spazi funzionali;
- d^{bis}. utilizzare le risorse energetiche in modo parsimonioso ed efficiente;
- d^{ter}. proteggere l'uomo e i beni materiali considerevoli contro i pericoli naturali;
- f. promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale¹.

³ Uno spazio funzionale è costituito da spazi strettamente interconnessi a livello economico, sociale o ecologico, in una relazione di complementarità reciproca.

Art. 2 cpv. 1, 3 e 4

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le basi e le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale.

³ In base al livello di pianificazione raggiunto, Confederazione, Cantoni e Comuni identificano gli effetti delle proprie pianificazioni sull'ambiente, sull'economia e sulla società e ne tengono adeguatamente conto.

⁴ *Ex-cpv. 3.*

Art. 2a Collaborazione

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano reciprocamente nella misura in cui ciò sia necessario per attuare gli scopi e i principi della presente legge.

² L'ente pianificatore garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile degli altri enti interessati.

RU 1979 1573

¹ Dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).

³ Se i propri compiti hanno effetti transfrontalieri, Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano anche con le autorità estere.

Art. 2b Ponderazione degli interessi

¹ Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi conformemente al livello di pianificazione raggiunto.

² Nella motivazione delle decisioni le autorità presentano la ponderazione degli interessi.

Art. 3 cpv. 2 lett. d-f, cpv. 3 ingresso e lett. a^{ter}, b, cpv. 3^{bis}, 3^{ter} e 5

- d. conservare e valorizzare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
- e. cautelare e collegare gli spazi vitali necessari per preservare le specie;
- f. *Ex-lett. e.*

³ Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e dell'economia e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:

- a^{ter}. adottare misure che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito;
- b. preservare il più possibile i comprensori destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore, gli incidenti rilevanti e le scosse;

^{3bis} Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo sostenibile. In particolare occorre che:

- a. i vari mezzi di trasporto siano collegati tra loro in modo ottimale nell'ambito del sistema dei trasporti;
- b. tenendo conto di un buon collegamento a livello internazionale, l'infrastruttura dei trasporti sia al servizio dello sviluppo territoriale auspicato del Paese e contrasti così un'ulteriore dispersione degli insediamenti;
- c. l'utilizzo delle risorse sia limitato al minimo indispensabile e vi sia un rapporto favorevole tra costi e benefici.

^{3ter} Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l'ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni.

⁵ L'utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.

Art. 4a Resoconto

¹ Ogni quattro anni, i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sullo sviluppo del proprio territorio e sullo stato d'attuazione dei propri piani direttori.

² Ogni quattro anni, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale e ai Cantoni un rapporto sullo sviluppo territoriale della Svizzera, sulle pianificazioni della Confederazione aventi una rilevanza considerevole sul territorio e sul loro stato d'attuazione.

Titolo anteriore a l'art. 5a

Capitolo 1: Pianificazioni comuni

Art. 5a Strategia di sviluppo territoriale Svizzera

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano congiuntamente una strategia per lo sviluppo territoriale della Svizzera.

² Essa serve come ausilio per adottare le decisioni concernenti le attività d'incidenza territoriale a tutti e tre i livelli istituzionali.

³ Sulla base della strategia di sviluppo territoriale Svizzera, la Confederazione elabora la propria politica degli agglomerati e la propria politica per gli spazi rurali e le regioni di montagna, collaborando a tal fine a stretto contatto con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città. In questo contesto, tiene conto delle interdipendenze funzionali esistenti all'interno dei comprensori interessati e tra di essi.

Art. 5b Altre pianificazioni comuni

¹ All'occorrenza, gli enti pubblici interessati elaborano pianificazioni comuni per coordinare l'adempimento di compiti aventi un'incidenza territoriale concernente regioni transfrontaliere o più ambiti

² Queste pianificazioni diventano vincolanti per tutte le autorità soltanto se sono integrate in strategie, piani settoriali o piani direttori.

Capitolo 2: Disposizioni generali applicabili ai piani direttori cantonali nonché alle strategie e ai piani settoriali della Confederazione

Art. 5c Obbligatorietà ed rielaborazione

¹ I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano le autorità.

² I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all'amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici.

³ In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali vanno riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o rielaborati.

⁴ Di regola, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali sono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati.

Art. 5d Conciliazione

¹ Per quanto riguarda i progetti e l'adeguamento di piani direttori, strategie e piani settoriali, occorre trovare una soluzione consensuale.

² In assenza di una soluzione consensuale, occorre procedere come segue:

- a. in caso di disaccordo tra più Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione, si può chiedere al Consiglio federale che ordini una procedura di conciliazione;
- b. in caso di mancata approvazione di un piano direttore o di una parte di esso da parte del Consiglio federale, quest'ultimo può ordinare una procedura di conciliazione.

³ Prima di ordinare la procedura di conciliazione, il Consiglio federale sente gli interessati.

⁴ Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull'esito della stessa.

⁵ Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide al più tardi entro due anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione.

Capitolo 3: Piani direttori dei Cantoni

Art. 6 e 7

Abrogati

Art. 8 cpv. 1 lett. a^{bis} e d

- a^{bis}. gli spazi funzionali per i quali è necessaria una pianificazione comune all'interno del Cantone o a livello intercantonale;
- d. le modalità per controllare se gli obiettivi sono stati raggiunti e come sono stati attuati.

Art. 8b Contenuto del piano direttore nell'ambito dei trasporti

¹ Il piano direttore indica come proseguire lo sviluppo del sistema globale dei trasporti.

² Il piano direttore designa gli spazi previsti per gli impianti di trasporto in programma e indica le misure da adottare per cautelarli.

Art. 8c Contenuto del piano direttore nell'ambito dell'agricoltura, della foresta, della natura e del paesaggio, nonché dei pericoli naturali

¹Nel piano direttore sono designate:

- a. sufficienti superfici coltivate idonee da conservare per il paesaggio e, in particolare, le misure con cui garantire la conservazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture;
- b. i paesaggi e gli spazi vitali che devono essere protetti, collegati o sviluppati;
- c. i comprensori previsti per un intenso sfruttamento turistico e per le attività di svago.

² Il piano direttore indica come conciliare le funzioni svolte dalla foresta con altre esigenze e utilizzazioni, nonché in quali comprensori il Cantone intende impedire una crescita delle superfici forestali.

³ Il piano direttore indica come utilizzare in modo proporzionale ai rischi i comprensori minacciati da pericoli naturali o che potrebbero esserlo ed eventualmente come proteggerli contro i pericoli.

Art. 8d Contenuto del piano direttore nell'ambito dell'energia, dell'approvvigionamento e dell'eliminazione dei rifiuti

Il piano direttore designa in particolare:

- a. gli spazi necessari per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia, nonché le misure che da adottare per cautelarli;
- b. i comprensori e le sezioni di corsi d'acqua che si prestano all'impiego delle energie rinnovabili²;
- c. i luoghi che si prestano all'estrazione dei materiali e all'eliminazione dei rifiuti.

Art. 8e Contenuto del piano direttore nell'ambito del sottosuolo

¹ Se necessario, il piano direttore può contenere indicazioni relative al sottosuolo.

² In particolare, il piano direttore può indicare come garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e come le utilizzazioni delle falde freatiche, delle materie prime, delle energie e degli spazi utilizzabili per l'edificazione possono essere conciliate reciprocamente e con le pianificazioni in superficie.

² Dal progetto di modifica 13.074 concernente una revisione parziale della legge sull'energia (Strategia energetica 2050).

Art. 9 Altre basi e pianificazioni

¹ In sede di elaborazione e adeguamento dei piani direttori, i Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all'articolo 5 della legge federale del 1°luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

² In sede di elaborazione e adeguamento dei propri piani direttori, i Cantoni tengono inoltre conto delle pianificazioni non vincolanti ai sensi dell'articolo 5c capoverso 1, in particolare:

- a. della strategia per lo sviluppo territoriale Svizzera;
- b. dei programmi d'agglomerato;
- c. dei programmi cantonali e regionali per lo sviluppo economico;
- d. del progetto di sviluppo delle energie rinnovabili di cui all'articolo 11 della legge sull'energia⁴; e
- e. delle pianificazioni comuni ai sensi dell'articolo 5b.

Art. 11 cpv. 2

² I piani direttori diventano vincolanti soltanto dopo essere stati approvati dal Consiglio federale.

Art. 12

Abrogato

Capitolo 4: Misure speciali della Confederazione**Sezione 1: Strategie e piani settoriali****Art. 13**

¹ La Confederazione elabora le strategie e i piani settoriali per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi incidano notevolmente sul territorio e

³ RS 451

⁴ Cfr. disegno di modifica parziale della legge sull'energia (13.074); Strategia energetica 2050.

sull'ambiente, nonché per tenere liberi gli spazi necessari all'adempimento dei suoi compiti.

² Nelle strategie e nei piani settoriali la Confederazione indica come intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione.

³ Le disposizioni adottate nelle strategie e nei piani settoriali vincolano il Cantone nella misura in cui la Confederazione dispone di pertinenti competenze nel rispettivo settore sancite dalla Costituzione e dalla legge.

Sezione 2: Superfici per l'avvicendamento delle colture

Art. 13a Designazione

¹ Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono costituite dalle superfici coltivate idonee, in particolare i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali.

² Ogni Cantone definisce l'ubicazione, le caratteristiche e la qualità del suolo delle sue superfici per l'avvicendamento delle colture.

Art. 13b Protezione della situazione di fatto

¹ Le superfici per l'avvicendamento delle colture sono protette nella propria situazione di fatto.

² Le superfici per l'avvicendamento delle colture possono essere azionate a condizione che:

- a. l'azionamento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo importante dal punto di vista del Cantone;
- b. senza sfruttare tali zone, non sia ragionevolmente possibile raggiungere questo obiettivo; e
- c. sia garantito che le superfici azionate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

Art. 13c Compensazione

¹ Se azionate oppure sfruttate per un'utilizzazione non agricola, le superfici per l'avvicendamento delle colture devono essere compensate.

² In caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante, si può procedere a una compensazione parziale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i casi di interesse pubblico preponderante in cui si può prescindere da una compensazione parziale.

³ In caso di edificazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti per l'agricoltura conformi all'utilizzazione della zona ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura, si può completamente prescindere da una compensazione se, una volta venuto meno lo scopo dell'utilizzazione, è possibile garantire lo smantellamento dell'edificio o dell'impianto nonché la ricoltivazione del suolo quale superficie per l'avvicendamento delle colture.

Art. 13d Superficie minima

¹ Il Consiglio federale stabilisce, in un piano settoriale, la superficie minima per l'avvicendamento delle colture a livello nazionale e la sua ripartizione tra i Cantoni.

² Finché non indica com'è garantita la conservazione della superficie minima, un Cantone non può effettuare azionamenti di superfici per l'avvicendamento delle colture. Fino a tal momento, è necessario effettuare una compensazione nel caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante nonché di edifici e impianti conformi all'utilizzazione della zona edificati fuori della zona edificabile e per i quali sono sfruttate superfici per l'avvicendamento delle colture.

Variante:

² Se, nel caso di un progetto edilizio, non è possibile effettuare una compensazione nel Cantone interessato e, senza tale compensazione, il Cantone non raggiunge la superficie minima prescritta per le superfici per l'avvicendamento delle colture, il Consiglio federale riduce tale superficie minima a condizione che:

- a. il progetto edilizio rivesta un interesse nazionale; e
- b. l'interesse nazionale del progetto sia preponderante rispetto all'interesse che riveste la garanzia dell'estensione minima prescritta a livello nazionale per le superfici per l'avvicendamento delle colture.

Sezione 3: Mantenere liberi a lungo termine gli spazi necessari per la costruzione di infrastrutture di interesse nazionale

Art. 13e

¹ Se sussiste un interesse preponderante a mantenere liberi a lungo termine determinati spazi per la costruzione di impianti infrastrutturali d'interesse nazionale, il Consiglio federale può designare con precisione in un piano settoriale gli spazi necessari a tal fine.

² Se necessario, il Consiglio federale può stabilire e delimitare nel piano settoriale un perimetro riservato in cui:

⁵ RS 910.10

- a. non siano ammessi azzonamenti o aumenti della densità edificatoria;
- b. sia ammesso delimitare nuove zone protette soltanto se queste non ostacolano la realizzazione di impianti infrastrutturali nel perimetro riservato;
- c. non sia ammesso adottare misure di urbanizzazione in zone edificabili non urbanizzate.

³ I progetti fuori delle zone edificabili per i quali è necessaria un'autorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 22 e che interessano un perimetro riservato non possono essere contrari allo scopo per cui il perimetro viene mantenuto libero; sono eccettuate le misure di manutenzione, per l'eliminazione di pericoli o di protezione contro immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzate ulteriori misure, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

⁴ I servizi federali, i Cantoni e i Comuni interessati devono essere sentiti in sede di delimitazione del perimetro riservato. La consultazione dei Comuni è di competenza dei Cantoni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di cui al capoverso 3. Disciplina segnatamente come il servizio federale incaricato della pianificazione dev'essere coinvolto nella procedura di autorizzazione edilizia.

Capitolo 5: Piani di utilizzazione

Sezione 1: Scopo e contenuto

Art. 14 Contenuto

¹ I piani di utilizzazione si basano su una guida per lo sviluppo territoriale concordata a livello sovracomunale.

² I piani di utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo.

³ I piani di utilizzazione delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.

Art. 15b Esigenze relative alle prescrizioni edilizie

I Cantoni provvedono affinché, nella misura del possibile, le prescrizioni edilizie siano concepite in modo tale da:

- a. non ostacolare il risanamento energetico degli edifici esistenti;
- b. facilitare l'adozione di misure di protezione contro piene, valanghe, smottamenti e caduta di pietre;
- c. fare in modo che le zone utilizzate a scopi commerciali possano essere sfruttate in modo ottimale secondo lo stato delle conoscenze.

Art. 16a, 16b e 18a

Abrogati

Titolo anteriore a l'art. 21**Sezione 2: Effetti generali**

Art. 22a Impianti solari

Ex-art. 18a.

Capitolo 6: Edifici fuori delle zone edificabili**Sezione 1: Disposizioni generali**

Art. 23a Condizioni per l'autorizzazioni edilizia di qualsiasi progetto edilizio

¹ Le autorizzazioni di progetti edilizi fuori delle zone edificabili possono essere concesse soltanto se il progetto in questione è compatibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio.

² Se possibile, il progetto in questione deve essere realizzato sfruttando il volume dell'edificio esistente. Qualora sia necessario un nuovo edificio, nella misura del possibile quest'ultimo deve sostituire il volume dell'edificio esistente.

³ Le autorizzazioni per costruire o trasformare edifici non abitati oppure edifici abitati, impianti e parti di edifici facilmente rimovibili sono concesse soltanto se gli interessati concludono una convenzione sulla demolizione dell'opera qualora questa non sia più necessaria. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime, segnatamente per garantire i costi di rimozione e l'esecuzione, nonché prevedere eccezioni per i casi di rigore.

⁴ Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui al capoverso 3, nel caso di aziende esistenti non è necessario dimostrarne la capacità di sopravvivenza a lungo termine. L'autorizzazione non dev'essere concessa se tale capacità non è palesemente data.

Art. 23b Divieto d'utilizzazione e demolizione

¹ Gli edifici e gli impianti che non sono più utilizzati per lo scopo per il quale erano stati edificati lecitamente e che non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 23c–24e non possono più essere utilizzati. Il divieto d'utilizzazione decade non appena possono essere utilizzati in modo conforme alla zona o all'ubicazione.

² Se l'autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, al decadere dell'autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore.

Sezione 2: Autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona situati nella zona agricola**Art. 23c** Conformità alla zona

¹ Se la conformità alla zona non è descritta in modo più restrittivo ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura, ivi inclusa la necessità di alloggio della famiglia che gestisce l'azienda e delle generazioni precedenti, purché gli edifici abitativi siano indispensabili all'esercizio di un'azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1991⁶ sul diritto fondiario.

² Fatto salvo il capoverso 3, sono conformi alla zona anche gli edifici e gli impianti necessari per:

- a. la preparazione, l'immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli od orticoli, se sono in stretto rapporto con l'agricoltura e con l'azienda medesima;
- b. l'ampliamento interno di un'azienda agricola od orticola produttiva;
- c. la produzione di energia a partire dalla biomassa, o per impianti di compostaggio loro connessi, se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura, nonché con l'azienda medesima;
- d. la tenuta di cavalli, se l'azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli, segnatamente per gli spiazzi con suolo ricoperto necessari per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda e per le installazioni direttamente connesse con tale utilizzazione, come sellerie o spogliatoi;
- e. le aziende accessorie non agricole con uno stretto legame materiale con l'azienda agricola.

⁶ RS 211.412.11

³ Gli edifici e gli impianti necessari ad aziende agricole od orticole presso le quali la coltivazione del suolo non costituisce l'attività principale devono essere edificati in zone adibite specialmente a questo scopo.

⁴ Non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti.

⁵ Il Consiglio federale emana in particolare le seguenti prescrizioni:

- a. specifica i requisiti relativi alla produzione di energia a partire dalla biomassa secondo il capoverso 2 lettera c, in particolare per quanto concerne il rapporto con l'agricoltura e con l'azienda medesima;
- b. specifica i requisiti relativi alla tenuta e all'utilizzazione di cavalli secondo il capoverso 2 lettera d, in particolare per quanto concerne l'azienda agricola, l'uscita dei cavalli e gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli;
- c. stabilisce quando la coltivazione del suolo non rappresenta più nel complesso l'attività principale.

Art. 23d Requisiti aggiuntivi per i settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2

¹ I settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2 possono essere autorizzati soltanto se costituiscono parte integrante di un'azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991⁷ sul diritto fondiario rurale.

² Tali settori soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58–60 della legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sul diritto fondiario rurale.

³ Tali settori possono essere diretti soltanto dal gestore dell'azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente.

⁴ Il lavoro prestato nei settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2 è svolto principalmente dalla famiglia del gestore. Non può essere assunto personale da impiegare principalmente o esclusivamente nei settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2 lettere c o d oppure in aziende accessorie non agricole situate in centri dell'azienda a uso temporaneo (art. 23e cpv. 2).

⁵ Ai settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2 si applicano in ogni caso i requisiti applicabili agli edifici non abitati secondo l'articolo 23a capoverso 3. Sulla base di tali settori non si può desumere alcuna pretesa di spazi abitativi.

⁶ I settori dell'azienda di cui all'articolo 23c capoverso 2 devono soddisfare gli stessi requisiti legali e le stesse condizioni quadro applicabili alle aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili.

⁷ RS 211.412.11

⁸ RS 211.412.11

⁷ In deroga al capoverso 1, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.

Art. 23e Requisiti aggiuntivi per le aziende accessorie non agricole di cui all'articolo 23c capoverso 2 lettera e

¹ Sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni se negli edifici e negli impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione.

² Nei centri dell'azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto per aziende agroturistiche accessorie. Fuori degli edifici e degli impianti esistenti sono eccezionalmente ammesse modiche marginali, in particolare se necessarie per ridurre le conseguenze di casi di rigore. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

³ Le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991⁹ sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie.

Art. 23f Tenuta di animali senza scopo commerciale quale utilizzazione a scopo di cura del suolo

¹ Se una coltivazione agricola d'interesse pubblico non può essere garantita in altro modo, i ripari e i recinti necessari a un'utilizzazione con animali possono essere autorizzati per una durata limitata anche in assenza di un'attività agricola senza scopo commerciale.

² La fertilità del suolo non deve essere pregiudicata dai ripari e recinti.

Sezione 3: Eccezioni fuori della zona edificabile

Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata

In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile.

⁹ RS 211.412.11

Art. 24^{bis} Disposizioni comuni per edifici e impianti esistenti

Nel caso di edifici e impianti esistenti, è possibile concedere un'autorizzazione secondo gli articoli 24a-24e soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. gli edifici o gli impianti non sono più necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure viene assicurato che vengono mantenuti per tale scopo;
- b. l'edificio o l'impianto si presta all'utilizzazione prevista;
- c. l'autorizzazione non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario;
- d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura legati all'autorizzazione sono a carico del proprietario;
- e. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata.

Art. 24a° cpv. 1 Cambiamenti di destinazione senza provvedimenti edilizi

¹ Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto non necessita provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata se:

Art. 24b

Abrogato

Art. 24c cpv. 1, 3 e 5 Edifici e impianti esistenti non conformi alla destinazione della zona

¹ Gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono in linea di principio protetti nella propria situazione di fatto.

³ Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, edificati o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.

⁵ *Abrogato*

Art. 24d cpv. 1, 2 lett. a, b e cpv. 3 Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione

¹ Gli edifici abitativi agricoli possono essere abitati a scopi extra-agricoli in periodi in cui non è richiesta un'utilizzazione dell'azienda. Sono comunque ammesse modifiche

Art. 27a

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 23c–23e, 24c e 24d.

Titolo terzo: Sussidi federali**Art. 29a** Sussidi per progetti

¹ In collaborazione con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città, la Confederazione può promuovere progetti finalizzati a migliorare in modo sostenibile la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all'abitazione¹⁰.

² La Confederazione può sostenere progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio.

³ L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale coordina questo sostegno con gli uffici federali interessati e valuta in modo sistematico le esperienze realizzate.

Titolo quinto: Protezione giuridica**Art. 34 cpv. 2 lett. c**

- c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24f.

Titolo 6: Disposizioni finali**Art. 35**

Abrogato

Art. 36 cpv 2 e 3

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

¹⁰ Cp. 1 e 2: dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).

Art. 36a Disposizioni penali

¹ Chiunque edifica fuori delle zone edificabili senza disporre dell'autorizzazione edilizia oppure non rispetta quanto prescritto da un'autorità di polizia edilizia è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

³ Nel procedimento penale, l'autorità di cui all'articolo 25 capoverso 2 e l'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale possono avvalersi dei diritti dell'accusatore privato e interporre opposizione contro un decreto d'accusa.

Art. 37

¹ Ove territori agricoli particolarmente idonei, nonché paesaggi, spazi naturali e siti particolarmente significativi o superfici necessarie alla realizzazione e utilizzazione di infrastrutture d'importanza nazionale siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d'utilizzazione transitorie. All'interno di tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell'utilizzazione.

² Appena i piani di utilizzazione sono stati elaborati o i piani di utilizzazione esistenti sono stati adeguati, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

Art. 37a

Abrogato

Art. 38b Disposizioni transitorie della modifica del ...

Se, entro cinque anni dall'approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale non sono state elaborate le pianificazioni necessarie per gli spazi funzionali per i quali è richiesta una pianificazione comune sovracantonale, tali pianificazioni possono essere elaborate e adottate sotto la responsabilità della Confederazione e a spese dell'ente pubblico competente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 4 ottobre 1991¹¹ sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

¹¹ RS 211.412.11

Art. 75 cpv. 1 lett. f (nuova)

¹ Non vi è limite d'aggravio per:

- f. i diritti di pegno immobiliare per garantire la demolizione di edifici e impianti ai sensi dell'articolo 23a della legge del 22 giugno 1979¹² sulla pianificazione del territorio.

La legge del 7 ottobre¹³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Capitolo 3: Effetti sull'ambiente

Sezione 1: Valutazione degli effetti sull'ambiente

Art. 10bis (nuovo)

¹ Prima di adottare una decisione concernente pianificazioni che avranno verosimilmente effetti considerevoli sull'ambiente, occorre identificare e valutare gli effetti di tali pianificazioni. In questo contesto, se disponibili, occorre contemplare alternative adeguate.

² Queste indagini fanno parte integrante della valutazione di cui all'articolo 2 capoverso 2^{bis} della legge del 22 giugno 1979¹⁴ sulla pianificazione del territorio.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti concernenti la procedura, in particolare la documentazione da fornire e la partecipazione delle autorità e di altre cerchie interessate.

Sezione 2: Esame dell'impatto sull'ambiente

¹² RS 700
¹³ RS 814.01
¹⁴ RS 700